



Commercialista
PSICOLOGI

www.commercialistapsicologi.it

Psicologi

Avvio della Professione e novità 2022 per tutti

Roma, 28 gennaio 2022



www.studiobardini.it



- L'avvio dell'attività professionale e obblighi fiscali relativi;
- La scelta del Regime Fiscale;
- L'apertura della Partita IVA;
- L'apertura ENPAP
- La fatturazione;
- La tenuta dei documenti contabili e dei registri fiscali;
- Dichiarazioni fiscali, imposte, studi di settore;
- La determinazione del reddito di lavoro autonomo;
- Novità del periodo.

DEFINIZIONE del Lavoro autonomo del Codice Civile

Per il Codice Civile il lavoro autonomo ricade sotto i contratti d'opera.

In particolare, l'**art. 2222** definisce il contratto d'opera come contratto mediante il quale "... una persona si obbliga a compiere **verso un corrispettivo un'opera o un servizio con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione** nei confronti del committente".

Nel genere del contratto d'opera vi è ricompresa la specie del contratto d'opera intellettuale (art.

2229 C.C.), il quale riguarda attività per il cui esercizio la legge prevede la necessaria iscrizione in appositi albi ed elenchi (ad es: Avvocati, Ingegneri, Commercialisti, Medici, Psicologi, altri).

Il contratto d'opera si caratterizza per due elementi, l'autonomia intesa come indipendenza gerarchica verso il committente e discrezionalità tecnica nell'esecuzione dell'opera, ed il principio della personalità della prestazione.

Nella definizione di lavoro autonomo sono ricomprese le associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni (dette associazioni o studi associati, fiscalmente vengono equiparate alle società semplici).

La **prestazione occasionale** è uno dei rapporti di lavoro preclusa **ai professionisti iscritti in Albi professionali.**

Tale possibilità è tollerata allorquando la prestazione sia rivolta a soggetto diverso dal cliente/paziente, come ad esempio: a soggetti con Partita IVA, come Società, Associazione, Coopeartiva, ovviamente nel rispetto dei parametri di legge.

**Non è possibile effettuare prestazioni occasionali
soprattutto a pazienti o clienti persone fisiche NO P.IVA**

L'attività professionale produce Redditi di lavoro autonomo, cioè quei redditi che derivano dall'esercizio di arti e professioni svolte in modo **professionale** ed **abituale** ovvero in modo **sistematico e continuativo**".

Con l'avvio dell'attività libero professionale, fiscalmente si rende necessario:

- **Aprire una Partita IVA**
- **Tenere la contabilità** secondo il Regime fiscale adottato
- **Inviare le Dichiarazioni Fiscali**
- **Adempiere ad altri obblighi (Sistema Tessera Sanitaria)**

inoltre è necessario iscriversi a Cassa di Previdenza di categoria che per gli Psicologi è l'**ENPAP** - Ente Nazionale Previdenza Assistenza Psicologi. Si comunica iscrizione entro 90 giorni dal conseguimento del primo compenso professionale.

Si può aprire la **Partita IVA**

- a) **recandosi** presso un qualsiasi ufficio dell'Agencia delle Entrate;
- b) **telematicamente** tramite intermediari abilitati e **Commercialisti**;
- c) **telematicamente** accreditandosi al Cassetto Fiscale **Fisconline**, sul sito dell'Agencia delle Entrate.

Mediante la compilazione del modello AA9/12 reperibile online e presentando un documento d'identità valido e la tessera sanitaria per Codice Fiscale

Nella compilazione del modello AA9/12 è necessario compilare, oltre i dati anagrafici completi, il codice attività economiche ISTAT o codice **Ateco2007**, che per gli Psicologi è

86.90.30 – attività svolta da Psicologi

Inoltre ulteriori indicazioni in sede di apertura sono:

- eventuale indirizzo di esercizio attività/Studio (proprietà, locazione, comodato);
- eventuale adesione ad un Regime fiscale agevolato (**2 /Regime Forfettario**);
- eventuale depositario scritture contabili per i regimi ordinari (*Commercialista*).

NB: Ricordarsi di richiedere e conservare una copia del modello AA9/12

Attualmente i Regimi Fiscali opzionabili sono:

- 1) - Il Regime Ordinario/semplificato (normale)
- 2) - Il Regime Forfettario (agevolato)

REGIME ORDINARIO-SEMPLIFICATO

Non è necessaria Opzione

ACCESSO LIBERO in quanto **NON E'** un Regime fiscale **agevolato**

ACCESSO OBBLIGATORIO quando non si posseggono o si perdono determinati requisiti previsti per i regimi agevolati, come il superamento del tetto di fatturato previsto (es: >65.000 fatturato forfettario)

Durata: ~~minimo 3 anni~~ **abolita**

Limite dei compensi - nessuno

Nessun vantaggio particolare

Obblighi: Fatturazione elettronica /Ritenuta d'acconto /tenuta contabilità e registri iva/ compilazione ed inoltro modello ISA (ex studi di settore)

Soggetto ad Imposte: IVA, IRPEF e addiz.li IRPEF

REGIME AGEVOLATO “FORFETARIO”

L'unico Regime fiscale agevolato attualmente richiedibile, riservato a lavoratori autonomi e ditte individuali, che avviano una **nuova attività** o che avendola **già iniziata** rientrano nei requisiti previsti per l'accesso, con riferimento all'anno precedente, quali :

- **limite dei compensi percepiti per tipologia di attività, che per il lavoro autonomo /professionale è pari a 65.000 euro;**
- **limite spese sostenute per collaboratori e dipendenti inferiore a 20.000 euro;**
- **limite costo complessivo lordo dei beni strumentali inferiore a 20.000 euro;**
- **limite redditi di lavoro dipendente o assimilato percepiti inferiore a 30.000 euro;**

inoltre:

- non contemporaneo beneficio di regimi speciali IVA e fiscali (Agricoli, Agenzie Viaggio,);
- non soggetto, non residente, extra UE od UE con verifica;
- non partecipino contestualmente a Società di persone, Studi professionali associati, Srl trasparenti o non abbiano partecipazioni maggioritarie in Società di capitali, Srl;

inoltre per le agevolazioni Start up :

- non esercizio, nei 3 anni precedenti, di attività artistica, professionale o d'impresa, anche in forma associata.
- non mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta, anche in altre forme;

segue



segue REGIME “FORFETARIO”

Caratteristiche del nuovo Regime sono:

- **durata senza limite e fino al permanere dei requisiti e condizioni;**
- **esonero applicazione IVA** - impossibilità recupero IVA su Acquisti;
- **esonero assoggettamento a ritenuta d’acconto dei compensi percepiti;**
- esonero applicazione ritenute sui compensi pagati a terzi;
- esonero obbligo tenuta scritture contabili;
- obbligo conservazione documenti contabili (emessi o ricevuti);
- esclusione ISA (ex Studi di settore) e/o Parametri;

A differenza del regime ordinario, con il Regime Forfetario il Reddito fiscale viene calcolato applicando un **coefficiente detto ‘di redditività’** che per il lavoro autonomo è individuato nel **78%**, ciò significa che per il fisco un professionista che abbia Fatturato ed incassato 10.000 euro di compensi, avrà un Reddito ai fini fiscali pari al 78% dello stesso e quindi di 7.800 euro, da cui sarà ancora possibile detrarre i soli contributi Previdenziali versati nello stesso esercizio.

Sul Reddito così determinato, verrà calcolata un’**Imposta sostitutiva** (sostitutiva dell’IRPEF etc), **pari al 15%** (aliquota ordinaria) o **ridotta al 5%** per le **nuove partite Iva (Startup)** e per un periodo di **5 anni**.

REGIME ORDINARIO / SEMPLIFICATO

OBBLIGO

- FATTURAZIONE ELETTRONICA (escluse sanitarie a pazienti)
- DI TENUTA SCRITTURE CONTABILI E CONSERVAZIONE DOCUMENTI

REGISTRI OBBLIGATORI:

- Fatture EMESSE
- Fatture ACQUISTI
- Libro INCASSI E PAGAMENTI
- Libro dei BENI AMMORTIZZABILI (Cespiti)
- Scritture Sostituto d'imposta

REGIME FORFETTARIO

NESSUN OBBLIGO DI TENUTA SCRITTURE CONTABILI
OBBLIGO CONSERVAZIONE DOCUMENTI CONTABILI

NB: Registri e Documenti vanno preferibilmente conservati per 10 anni.

LA FATTURA

La Fattura è il documento con cui si formalizza una prestazione ed il suo corrispettivo
La Fattura deve essere emessa alla fine della prestazione o entro la data d'incasso

Dal **2019** per i Regimi Fiscali **Ordinari** vige **l'obbligo di utilizzo della fattura elettronica** (formato XML) con inoltro allo *SDI* (Sistema di interscambio) dell'*Agenzia delle Entrate*
Sono tutt'oggi ESCLUSE dall'obbligo le fatture a Pazienti per Prestazioni Sanitarie

La Fattura deve contenere i seguenti elementi detti "ESSENZIALI":

- intestazione completa dei propri dati comunicati all'Agenzia Entrate
- numerazione e data, progressive, per tipologia di Fattura (cartacee, elettroniche/PA)
- dati completi del cliente/committente compresi Codice Fiscale
- descrizione della prestazione resa
- valore compenso/corrispettivo
- aliquota IVA o titolo esenzione IVA per operazioni esenti o non soggette

INOLTRE

- indicazione della ***Rivalsa contributiva 2% ENPAP***
- **indicazione in calce della norma riferimento eventuali regimi agevolati applicati**
- applicazione imposta di **Bollo per operazioni no IVA di importo superiore a € 77,47**
- **Ritenuta d'acconto** se applicata (solo regimi ordinari)

un esempio di fattura



LA FATTURA

un esempio di **Fattura prestazione «sanitaria» NO elettronica – ESONERO !**
in regime normale semplificato/ordinario : DIVIETO del Garante della Privacy

Dottoressa Bianchi Maria

Psicologa – Psicoterapeuta - Albo n. 1065

Via del sole , 10 (studio se dichiarato o residenza)

00151 - Roma

CF : BNC MRA 67M55 H501E

PI : 07953081004

FATTURA N° 1 /2022

DEL 7/01/2022

Rossi Mauro

Via delle nuvole, 36

00146 - Roma

CF: RSS MRA 54T20 H501L

Seduta di psicoterapia

ENPAP 2%

Importo lordo

Imposta di Bollo

Da pagare

100,00

2,00

102,00

2,00

104,00

=====

Esente IVA ai sensi dell'art.10 comma 18 DPR 633/72

Imposta di Bollo assolta sull'originale (importi superiori € 77,47) con ID n.

un esempio di **fattura altre prestazioni**
in regime normale Ordinario/semplificato :

OBBLIGO FATTURA elettronica

Dottorssa Bianchi Maria

Psicologa – Psicoterapeuta - Albo n. 1065

Via del sole , 10 (studio se dichiarato o residenza)

00151 - Roma

CF : BNC MRA 67M55 H501E

PI : 07953081004

FATTURA N° 1/2022

DEL 7/01/2022

Prestazioni professionali rese a Vostri utenti

ENPAP 2%

Importo lordo

Imposta di Bollo

Totale Fattura

Ritenuta D'acconto 20%

Da pagare

COOPERATIVA XXXX

Via delle nuvole, 36

00146 - Roma

PI/CF: xxxxxxxxxxxxxxxxx

1.000,00

20,00

1.020,00

2,00

1.022,00

200,00-

822,00

Esente IVA ai sensi dell'art.10 comma 18 DPR 633/72

Imposta di Bollo assolta sull'originale (importi superiori € 77,47) con ID n.

un esempio di **Fattura in regime Forfettario: NO elettronica**

Dottoressa Bianchi Maria

Psicologa – Psicoterapeuta - Albo n. 1065

Via del sole , 10 (studio se dichiarato o residenza)

00151 - Roma

CF : BNC MRA 67M55 H501E

PI : 07953081004

FATTURA N° 1/2022

DEL 3/01/2022

Rossi Mauro

Via delle nuvole, 36

00146 - Roma

CF: RSS MRA 54T20 H501L

Sedute di Psicoterapia

Rivalsa Contrib. ENPAP 2%

Importo lordo

Imposta di Bollo

Da pagare

100,00

2,00

102,00

2,00

104,00

Operazione fuori campo applicazione Iva e Rit. Acconto ai sensi della Legge n.190 del 2014, commi 54-89. e successive modificazioni. (Regime Forfettario)

Imposta di Bollo assolta sull'originale (importi superiori € 77,47) con ID n.

**L'IVA o Imposta sul Valore Aggiunto,
è applicabile al Regime Ordinario /semplificato
e **NON si applica al Regime Forfettario****

Nell'ambito dell'applicazione IVA la legge individua alcune operazioni che vengono dette “**esenti**”, sono cioè esentate dalla sua applicazione, come ad esempio le **prestazioni di carattere sanitario** (così come definite dal Ministero della Salute) che **sono esenti IVA** ai sensi del **comma 18 art. 10 del D.P.R. 633/72**, trattasi di **prestazioni a carattere sanitario di diagnosi, cura e riabilitazione** rese alla persona (paziente) nell'esercizio delle professioni sanitarie soggette a vigilanza, ai sensi dell'articolo 99 del Testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27/07/1934, n. 1265, e successive modificazioni, ovvero individuate con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro delle finanze”

La maggior parte delle attività svolte dallo Psicologo rientrano in questa categoria, ma lo stesso può svolgere anche attività **non Sanitarie**.

Pertanto per le ulteriori attività si rende necessario verificare preventivamente l'assoggettabilità o meno ai fini IVA.

Alcune prestazioni Esenti dall'applicazione IVA sono :

Sedute di psicoterapia individuale, di coppia, di famiglia, di gruppo,

Colloqui psicologici,

Colloqui psicodiagnostici,

Consultazioni psicologiche,

Perizie psicologiche,

Certificazioni esclusivamente finalizzate alla tutela della salute e dell'integrità psicologica del paziente,

Somministrazione di test psicoattitudinali,

Somministrazione di test proiettivi finalizzati alla valutazione clinica, Conduzioni di gruppi psicoterapeutici,

Colloqui di sostegno

NB: Si raccomanda al professionista la massima prudenza nell'applicazione delle esenzioni.

Gli obblighi fiscali dichiarativi, e la tassazione fiscale cui si è sottoposti, sono collegati al Regime fiscale adottato.

Per il **Regime Ordinario/Semplificato**, nella **Dichiarazione modello UNICO** si compilerà il **quadro RE** (Redditi da lavoro autonomo regime ordinario/semplificato), nonché la Dichiarazione IVA e/o la Dichiarazione IRAP se tenuti. Dovrà inoltre essere compilato ed inoltrato il modello contenente i dati ISA (ex studi settore).

Le **imposte dovute dal Regime Ordinario/semplificato** sono:

- l'**IRPEF** (Imposta sul reddito delle persone fisiche)
- le **addizionali IRPEF, regionale e comunale**, localmente stabilite,
- nonché l'IVA (imposta sul valore aggiunto) e l'IRAP (Imposta regionale sulle attività produttive), se dovute.

Per il **Regime agevolato "Forfettario"**, nella **Dichiarazione modello UNICO**, si compilerà il **quadro LM** (Redditi da lavoro autonomo in Regime Forfettario), **L'imposta dovuta dal Regime Forfettario, è l'Imposta sostitutiva del 15% ordinaria**, o del **5% riduzione per le Startup**, per i primi cinque anni dall'apertura, tale imposta sostituisce l'IRPEF, le addizionali IRPEF e l'IRAP.

LE IMPOSTE

IVA

L'Imposta sul valore aggiunto, colpisce i passaggi di beni e servizi e ricade sull'utente Finale, in quanto quest'ultimo non ha la possibilità di recuperarla.

IRPEF e le Addizionali regionale e comunale

L'Imposta sul Reddito delle persone fisiche, colpisce il Reddito complessivo del contribuente. Lo stesso è composto da diversi tipi di Redditi (immobili, lavoro dipendente, pensione, lavoro autonomo, impresa, capitale, etc ...), per la determinazione di ognuno dei quali si applicano le norme del **TUIR (Testo Unico Imposte sui Redditi)**. Per le addizionali cambia solo il beneficiario che invece dello Stato sono gli Enti locali.

IRAP

L'Imposta Regionale sulle attività produttive, riguarda le persone fisiche e le società, colpisce i redditi prodotti nell'esercizio di attività d'impresa o di lavoro autonomo con un certo grado di autonoma organizzazione (sedi, dipendenti, beni, etc ..).

Imposta sostitutiva

L'Imposta sostitutiva, è così detta, *in quanto sostituisce le Imposte di cui sopra, tranne l'IVA.*



al **Reddito di lavoro autonomo ordinario**, si giunge applicando al Regime fiscale adottato, le norme del T.U.I.R. (Testo Unico Imposte sui Redditi), circa la natura delle entrate e la tipologia e diversa deducibilità dei costi e delle spese sostenuti (alcuni totalmente, altri parzialmente deducibili), tutti considerati in base al **principio generale di Cassa**:

Compensi incassati meno **Costi e spese sostenute**

esempio:

Compensi fatturati e incassati 10.000

meno

Costi e spese pagati 3.000-

Costi deducibili al 50% (2.000) 1.000-

Reddito netto lavoro autonomo 6.000

Imposte medie **Regime Ordinario** 1.500 primo scaglione **IRPEF + Addizionali 25% circa**

Nota sugli incassi

Relativamente agli incassi dei compensi, oltre alle norme di **utilizzo del contante**, previsto dal 2020 per un massimo di **1.999,99 euro**, inoltre dal 1° luglio 2014 è vigente l'obbligo per il professionista di dotarsi di un dispositivo elettronico **POS**, per permettere ai propri clienti/pazienti di pagare con mezzi elettronici, per favorire il recupero fiscale della spesa.



al **Reddito di lavoro autonomo nel Regime Forfettario** si giunge applicando ai compensi un coefficiente **78%**, stabilito per tipo di attività, detto **coefficiente di Redditività** e a prescindere dalle spese/costi effettivamente sostenuti.

esempio:

Compensi fatturati e incassati	10.000
<i>per</i>	
<i>Coefficiente redditività 78%</i>	7.800
<i>meno</i>	
Contributi ENPAP a carico pagati	<u>1.000-</u> (unica voce deducibile)
Reddito netto professionale	6.800
Imposta sostitutiva 15%	1.020

Lo stesso con applicazione dell'aliquota ridotta al 5% per le Start up

Reddito netto professionale	6.800
Imposta sostitutiva 5%	340

GLI STUDI DI SETTORE – I S A dal 2019

Gli Studi di settore erano un complesso sistema di calcolo proposto come **questionario**, che sulla base di parametri relativi all'attività svolta, verificava “**congruità**” e “**coerenza**” dei ricavi dichiarati dal contribuente.

erano obbligati alla compilazione e all'invio degli Studi di settore **i professionisti in Regime Ordinario/Semplificato** dal secondo anno di attività.

Il risultato del calcolo, se maggiore rispetto al dichiarato, poteva essere adottato quale valore di riferimento per il pagamento delle imposte, questo al fine di evitare possibili verifiche da parte dell'Amministrazione finanziaria.

Gli Studi di Settore sono stati aboliti nel 2018

La Finanziaria 2019 il passaggio agli ISA

La finanziaria 2019 ha sostituito gli Studi di settore con gli **ISA (indici sintetici di affidabilità fiscale)**, al fine di delineare un profilo del contribuente, rispetto l'assolvimento puntuale dei suoi obblighi nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

I soggetti obbligati sono gli stessi dei precedenti Studi di Settore.

L'ENPAP è la **Cassa di previdenza ed assistenza degli Psicologi**.

Gli stessi devono iscriversi entro i 90 giorni dal primo incasso di compenso.

Annualmente, ad inizio del mese di **ottobre** dell'anno successivo all'iscrizione, i professionisti devono **comunicare i propri dati reddituali**, come risultanti dalla Dichiarazione dei Redditi, al fine di provvedere al calcolo dei contributi dovuti.

Dal mese di **marzo** del secondo anno, saranno poi tenuti a **corrispondere un acconto** calcolato sull'anno precedente pari al 70% od il minimale.

Sia il saldo che l'acconto potranno essere pagati entro la scadenza ordinaria, oppure **rateizzati, entro i 150 giorni successivi**, con addebito da parte dell'Ente di un piccolo interesse.

Le voci contributive dovute sono:

Contributo Integrativo 2% applicato in fattura ed **a carico dei pazienti**

Contributo Soggettivo da 10% al 30%, calcolato sul reddito fiscale annuo

Contributo maternità importo fisso **€ 105,00**

Esiste però un importo minimo contributivo da pagare e condizioni per le quali sono previste riduzioni o agevolazioni, pertanto sarà opportuno verificare la propria situazione.

I contributi ENPAP dovuti, potranno essere pagati anche compensandoli (nel mod.F24) con eventuali Crediti fiscali scaturiti dalla Dichiarazione dei Redditi.

sul sito dell'ENPAP, è possibile trovare tutte le informazioni necessarie.

ASSICURAZIONE RC PROFESSIONALE

La Legge N. 24/2017, LEGGE GELLI ha istituito **l'obbligo della copertura assicurativa degli esercenti le professioni sanitarie**, tra cui anche gli **Psicologi**.

FATTURAZIONE ELETTRONICA PA

Dal 2015 è entrato in vigore l'obbligo della fatturazione elettronica per tutti quei soggetti, anche professionisti, in tutti i regimi fiscali, che operano con la Pubblica Amministrazione. Per compilare, inviare e conservare una fattura elettronica è necessario far riferimento ad un gestore abilitato, nonché possedere un indirizzo PEC.

BOLLO VIRTUALE FATT. ELETTRONICA

Per inserire il Bollo nella fattura elettronica è necessario preventivamente riportare nella stessa la seguente dicitura:

“imposta di bollo assolta ai sensi dell’art. 6 del DM 27 giugno 2014”.

L'imposta di Bollo dovrà essere versata nei termini annualmente indicati, ricavando i dati per il versamento dal proprio cassetto fiscale tramite il sito **dell'Agenzia delle Entrate**.

TRACCIABILITA' PAGAMENTI PER DETRAZIONE SPESA SANITARIA PAZIENTE

La Legge di Bilancio N.160/2019, ha istituito l'**obbligo di pagamento con strumenti tracciabili** (POS, Bonifico, Assegno,...) della spesa sanitaria, al fine della sua **detraibilità fiscale**.

FATTURAZIONE ELETTRONICA ANCHE PER AGEVOLATI OBBLIGO DAL 1° LUGLIO 2022

Dal 1° luglio 2022, anche per i professionisti operanti nei regimi fiscali agevolati, sarà **obbligatoria le fatturazione elettronica (xml) con invio allo SDI**, per le fatture diverse da quelle emesse a pazienti per prestazioni sanitarie. Le fatture in proposito saranno quelle di consulenza, collaborazione professionale, docenze ed altre attività, emesse a soggetti altri, privati o società.

E' CONFERMATO ANCHE PER IL 2022 IL DIVIETO del Garante della Privacy di emettere FATTURE ELETTRONICHE PER PRESTAZIONI SANITARIE

Ormai da anni, all'atto di avvio di un rapporto con un nuovo paziente il professionista è tenuto ad adempiere ad una serie di obblighi, soprattutto formali inerenti il rapporto professionale.

Il documento che raccoglie molti di questi obblighi è chiamato '**Consenso informato**', che oltre a contenere i dati del professionista e del paziente, o dei suoi rappresentanti, contiene tra gli altri :

- natura, modalità di esecuzione e durata della prestazione professionale;
- pattuizione e composizione del compenso professionale (compenso/Enpap/altre voci)
- Modalità e termini di pagamento;
- Informativa dati inerenti la copertura assicurativa del professionista;
- Informativa trattamento dati Privacy ai sensi delle novità introdotte dal GDPR;
- Informativa obblighi inoltro dati al Sistema Tessera Sanitaria e raccolta consenso/opposizione.

Dal 25 maggio 2018 è cambiato il quadro normativo in materia di protezione dei dati personali, modificato dall'entrata in vigore del regolamento europeo 2016/679.

La norma ha apportato modifiche sostanziali alla documentazione relativa l'attivazione e la gestione del rapporto professionale con il paziente/cliente.

Modulistica autorizzazione trattamento dati (Privacy)

Modulistica Consenso informato

Tenuta registro dei trattamenti

Opposizione al Sistema Tessera Sanitaria

Si rimanda al materiale pubblicato dal
Consiglio Nazionale degli Psicologi - **CNOP**

Con Decreto Mef del 1° settembre 2016 è stato esteso anche agli Psicologi l'obbligo di trasmettere telematicamente al **Sistema Tessera Sanitaria** i dati contenuti nelle fatture emesse per prestazioni sanitarie.

L'obbligo era stato introdotto dal D.lgs 175/2014 ai fini dell'elaborazione delle Dichiarazioni dei redditi precompilate dei contribuenti, da parte dell'Agenzia delle Entrate, e inizialmente riguardava altre categorie di operatori sanitari quali i Medici.

L'obbligo di invio riguarda i dati relativi alle fatture emesse direttamente ai pazienti per prestazioni sanitarie.

I successivi Decreti chiariscono inoltre i nuovi termini dell'adempimento e le modalità operative relative alla trasmissione dei dati.

SISTEMA TESSERA SANITARIA

gli Psicologi che effettuano prestazioni sanitarie (psicoterapia, etc..) nei confronti di persone fisiche/pazienti, dovranno registrarsi al Sistema e richiedere le credenziali d'accesso, sull'apposito portale www.sistemats.it

Successivamente al rilascio da parte dell'Amministrazione delle credenziali di accesso, gli stessi potranno inviare i dati al Sistema Tessera Sanitaria.

Dal 2021 l'inoltro dei dati è diventato mensile, ma causa COVID19 le scadenze 2021 sono successivamente state ridotte a soli due invii, stessa cosa dicasi per il 2022,

1° invio entro il 31 luglio, relativo alle fatture incassate nel 1° semestre 2022

e 2° invio entro il 31 gennaio 2023 per quelle incassate nel 2° semestre.

Inoltre dal 2021 devono essere inviati anche i dati delle fatture per cui i pazienti hanno espresso opposizione, gli stessi saranno però utilizzati ad eccezione dei dati personali.

Gli Psicologi saranno comunque tenuti ad informare adeguatamente il paziente di questo obbligo ed a raccogliere il consenso o l'opposizione all'utilizzo dei dati da parte dell'Agenzia delle Entrate.

L'opposizione andrà annotata in fattura con dicitura di riferimento alla norma.

Considerata la complessità delle norme, al fine di attivare la propria posizione nel modo più consono ed aderente alle proprie esigenze, si consiglia di affidarsi a professionisti esperti, onde evitare scelte errate che possono compromettere o semplicemente complicare il corretto avvio della propria attività professionale.



Info slides

Le presenti slides verranno pubblicate su
<http://www.commercialistapsicologi.it>
<http://www.slideshare.net/daliabardini>

Partner





con il supporto della *Cooperativa*



**Consulenza, assistenza e servizi rivolti a:
Professionisti, Studi professionali, Cooperative, Società, altri autonomi**

Sede a ROMA zona Piramide in Via Giuseppe Giulietti, 11
tel. 06.55590674 / 06.5501018 Fax. 06.55178627

ufficio a **Modena** zona Via Ferrari in Via G.Battista Malagoli, 34°
tel/fax. 059.216602

mail: dalia@studiobardini.it

sito e pagine:

www.studiobardini.it

<https://www.facebook.com/studiobardini>

<https://it-it.facebook.com/commercialistapsicologi>